



# Legge federale sulla protezione dell'ambiente

## (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ... <sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 74 capoverso 1 e 78 capoverso 4 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

*Art 7 cpv. 5<sup>quinquies</sup> e 5<sup>sexties</sup>*

*5<sup>quinquies</sup>* Per organismi alloctoni si intendono organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore che, a seguito di attività antropiche, sono introdotti intenzionalmente o involontariamente in un territorio al di fuori della loro area di diffusione naturale.

*5<sup>sexties</sup>* Per organismi alloctoni invasivi si intendono organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o presumibilmente, mettere in pericolo l'ambiente o l'uomo oppure pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

*Titolo prima dell'art. 29a*

### **Capitolo 3: Organismi**

*Art. 29<sup>f</sup>cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo prevede le misure seguenti:

- a. misure contro l'introduzione involontaria in Svizzera;

RS .....

1 FF 2024 ...

2 RS 814.01

3 RS 101

- b. su superfici occupate da strade nazionali, impianti ferroviari, impianti militari e aeroporti: misure di lotta.

<sup>4</sup> Stabilisce, di concerto con i Cantoni, gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo.

*Art. 29<sup>bis</sup>* Prescrizioni dei Cantoni e rapporto

<sup>1</sup> Al di fuori delle superfici di cui all'articolo 29<sup>f</sup> capoverso 3 lettera b, i Cantoni possono prevedere le misure seguenti per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo secondo l'articolo 29<sup>f</sup> capoverso 4:

- a. misure di lotta;
- b. misure contro la diffusione involontaria.

<sup>2</sup> I Cantoni coordinano l'attuazione tra loro e, se necessario, con la Confederazione. Fanno regolarmente rapporto alla Confederazione.

*Art. 35c cpv. 4*

<sup>4</sup> Chi produce all'interno del Paese sostanze soggette alla tassa deve dichiararle.

*Art. 41 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29<sup>f</sup> (organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30<sup>f</sup> e 30<sup>g</sup> (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a<sup>bis</sup>–32a<sup>septies</sup> (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei provvedimenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

*Art. 65 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le disposizioni concernenti le misure di cui all'articolo 29<sup>bis</sup> capoverso 1 contro gli organismi alloctoni invasivi non rientrano nel capoverso 2.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin  
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi